

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Circolazione delle merci. Con il regolamento 341/2016/UE si completa il quadro giuridico del Codice doganale europeo

Digitalizzazione soft in dogana

Dal 1° maggio l'informatizzazione delle operazioni non pensava il supporto cartaceo

Benedetto Santacroce
Ettore Sbandi

Con la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea» L. 69/1 del regolamento 341/2016/UE, si completa il quadro giuridico di riferimento del nuovo Codice doganale europeo che sarà operativo dal 1° maggio. Si tratta di un atto necessario per permettere il giusto tempo di adeguamento ai nuovi sistemi informatizzati in prodotti nel 2013 dal nuovo Codice doganale dell'Ue (Cdu) che, correttamente, ha puntato a una totale informatizzazione al termine di un periodo transitorio che durerà fino al 2020 - non solo dei processi di doganamento, ma anche dei dati e delle decisioni rilasciate da tutte le autorità doganali comunitarie. Tuttavia, in alcuni specifici settori, gli Stati e la Commissione hanno bisogno di un tem-

po di gestazione maggiore e, per questo, è stato approvato il regolamento 341/2016, integrativo del Codice che a breve sarà pienamente operativo. Il nuovo sistema doganale, per la verità, si presenta ora

LE OPPORTUNITÀ
La certificazione «Aeo» apre la strada alle semplificazioni e a procedure di doganamento più rapide

piuttosto variegato e complesso, avendo in questi mesi reso vita non facile agli operatori del settore. Al Codice del 2013, infatti, sono stati affiancati i regolamenti 2446/15 e 2446/15 (quali recano le norme applicative del Cdu e, in molti casi, hanno ca-

ritterre sostanziale. Si tratta di tre fonti normative a effetto incrociato, per molti versi rivoluzionarie dell'attuale sistema di doganamento. Si pensi alla custodia temporanea e ai regimi doganali, ora ridisegnati, con diversi presupposti oggettivi e soggettivi per l'accesso alle operazioni, ad esempio, di perfezionamento o di deposito. Oppure, il riferimento è alle procedure di doganamento, ove si registra la formale abrogazione delle procedure semplificate in favore di processi di doganamento anche in house, presso i locali degli operatori, sui quali si innestano numerose semplificazioni. Tra queste, si registra il preclearing e lo doganamento centralizzato, oltre ai processi di autoliquidazione delle imposte, tutti strumenti nel prossimo futuro utilissimi e che stanno impegnando la pia-

nificazione doganale delle imprese impegnate con l'estero. Su questo quadro molto complesso, noto al grande pubblico sostanzialmente da quest'anno - e dunque con poco tempo di adattamento - si innesta il regolamento 341/2016 che integra il regolamento 952/2013 (Cdu) per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del Codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi, modificando al contempo il regolamento delegato 2015/2446 della Commissione che, non ancora in vigore, incassa già alcune variazioni. La norma si presenta come un necessario strumento di lavoro, formando indicazioni applicative di breve e medio periodo, e formalizzando i formulari per le dichiarazioni doganali



Informatizzazione

L'applicazione del Codice doganale Ue segue un doppio binario: uno immediato, a forma mista, cartacea e non, ed uno futuro, da integrarsi entro il 2020 in un sistema totalmente paperless. Le fonti del diritto doganale comunitario sono ora raccolte in quattro regolamenti di base che ridefiniscono la disciplina degli scambi da e per l'Unione europea con evidenti opportunità per i soggetti impegnati negli scambi con l'estero

nali relative a tutti i regimi, le istanze e le decisioni per l'accesso alle semplificazioni e alle facilitazioni doganali. In definitiva, si rileva dunque come gli strumenti per la corretta gestione del momento doganale siano ora tutti aperti all'uso degli operatori che adesso saranno impegnati in un duplice necessario lavoro di audit. In primo luogo, infatti, è necessaria la validazione dei propri processi interni, per verificarne la legittimità in termini di compliance alle nuove regole; in secondo luogo, ancor più pressante è l'esigenza di verifica delle opportunità e dei vantaggi offerti dalla nuova disciplina che, ad esempio, insiste nel porre la certificazione Aeo quale fulcro decisivo per l'ottenimento di benefit che, altrimenti, dal 1° maggio saranno interdetti.

Liti fiscali. In caso di Map convenzionale o orbitale

Processo sospeso solo con richiesta di tutte le parti

Massimiliano Gazzo
Diego Conte

Dal 1° gennaio 2016 la nuova formulazione dell'articolo 39 del Dlg 546/1992 consente di sospendere il processo tributario su istanza conforme della parte nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole in base alle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni («Map Convenzionale») ovvero in base alla convenzione 90/436/Cee («Map Arbitrale»). È questa una delle novità introdotte con il Dlg 156/2015 di riforma del processo tributario che interessa un'ampia platea di gruppi multinazionali i destinatari di contestazioni, ad esempio, in materia di transfer pricing o di corretta attribuzione di utili alle stabili organizzazioni. Attesa già da tempo, la nuova causa di sospensione avrà evidenti benefici per questi contribuenti. Nel caso di «Map Convenzionale», infatti, potrà attendersi l'esito finale della procedura per valutare se proseguire nella lite o rinunciare. Nel caso, invece, di «Map Arbitrale», si eviterà che il contribuente rinunci al ricorso (come previsto dall'articolo 7, comma 4 della Convenzione) prima di aver ricevuto conferma di ammissibilità (preferibilmente da parte di tutti gli Stati coinvolti) esponendosi così al rischio di doppia imposizione.

fatto in un potere di veto non del tutto coerente con la ratio della norma. Va detto, infatti, che nelle more della pronuncia sull'ammissibilità dell'istanza da parte del Mef, non si vede quale interesse possa avere l'Agenzia ad aderire all'istanza di sospensione del processo e non, invece, alla sua prosecuzione. Successivamente al provvedimento del Mef di ammissibilità dell'istanza di «Map Arbitrale» o di «Map Convenzionale» (e prima dell'assenso di tutti gli Stati esteri coinvolti), invece, la pretesa di un assenso esplicito dell'Agenzia all'istanza di sospensione del processo appare superfluo essendo qualsiasi altro comportamento in contrasto con la ratio della Convenzione arbitrale 90/436/Cee e probabilmente anche delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni, nonché con il provvedimento di ammissibilità dell'istanza.

Il momento della domanda

Altro profilo di perplessità, non oggetto di chiarimento da parte dell'Agenzia, riguarda il momento a partire dal quale l'istanza di sospensione possa essere validamente proposta e, quindi, come debba essere inteso il richiamo all'inizio della procedura contenuta nell'articolo 39. In attesa di pronunciamenti ufficiali, la norma dovrebbe essere interpretata nel senso che sia sufficiente la presentazione dell'istanza di procedura amichevole al Mef da parte del contribuente anziché quello, successivo, in cui il Mef confermi l'accoglimento.

L'anticipazione del momento di proponibilità

L'anticipazione del momento di proponibilità, infatti, appare logica coerenza con la finalità di evitare la lesione del diritto di difesa del contribuente, costringendolo a scelte processuali «al buio», sia con la finalità che rappresentata di agevolazione dell'accesso allo strumento della procedura amichevole.

Prezzi di trasferimento. Sentenze delle Commissioni provinciali di Milano e di Varese

Transfer pricing, rettifiche solo motivate

Enrico Holzmler

La normativa in tema di transfer pricing (articolo 110, commi 1 e 7 del Tuir) è tesa a evitare il trasferimento surrettizio di utili da uno Stato all'altro. Il criterio cardine, per la valutazione dei prezzi di trasferimento tra le imprese associate di un gruppo multinazionale, è costituito dal principio di libera concorrenza, fondato cioè sul regime che si instaura tra imprese «independenti». Questo principio è posto fiscalmente in diretta correlazione con la definizione del valore normale dei beni o dei servizi, ai sensi dell'articolo 10 del Tuir (richiamato dall'articolo 110), secondo cui questo valore è dato dal «prezzo o corrispettivo mediamente praticato per bene o servizio della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di com-

mercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi». La Suprema Corte ha già sancito (Cassazione, 17955/13) che possono essere eccezioni in linea generale, considerazioni di strategia complessiva possono indurre le imprese a compiere operazioni di per se stesse antieconomiche, in vista e in funzione di altri benefici. Tuttavia, è necessario che queste operazioni rispondano a sostenibili criteri di logica economica.

L'INVILO
Nella modifica dei «comparables» gli uffici dovranno adottare un valore puntuale e non soltanto un range

Il concetto di valore normale, in ogni caso, non va applicato criticamente, ma va adattato con attenzione alle transazioni oggetto di verifica fiscale. Nel caso del transfer price questo adattamento deve avvenire non solo applicando il metodo valutativo ritenuto più idoneo, ma anche trovando, quale base di partenza, dei comparables adeguati al caso concreto. Queste sono le sintesi delle conclusioni recentemente pervenute dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza 20/28/22/16 depositata lo scorso 3 marzo.

I giudici milanesi partono dal principio di diritto recentemente espresso dalla Cassazione (sentenza 9709/15) secondo cui il concetto di valore normale dei comparables adeguati al caso di specie, dall'altra luffica accertatore, in caso di modifica del campione di riferimen-

to, deve fare leva su una «comparazione forte e contestualizzata sotto il profilo qualitativo, commerciale, temporale e locale», finalizzata a individuare un valore medio da cui deve essere espunto solo il fattore destabilizzante della non concorrenzialità. Da questo principio deriva, con particolare riferimento ai comparables, che «in un confronto statico la scelta del campione di riferimento è fondamentale per giungere a una corretta valutazione del risultato», soprattutto nel caso di attività caratterizzate da forti peculiarità che le distinguono da altre solo apparentemente similari. Quindi, se da una parte il contribuente deve proporre una scelta di comparables adeguati al caso di specie, dall'altra luffica accertatore, in caso di modifica del campione di riferimen-

to, deve muoversi con molta attenzione evitando di applicare rettifiche grossolane, finalizzando la ricerca a un effettivo e provato miglioramento del campione in predicato. I giudici richiamano quindi alcuni comportamenti che l'ufficio, nella modifica dei comparables, deve evitare di porre in essere: **1** rigetto dei comparables, elaborati dalla società, caratterizzato da lacune ed eccessi; **2** assenza di trasparenza nella selezione dei pretesi comparables alternativi elaborati dai verificatori; **3** adozione, nell'ambito dei comparables così elaborati o rielaborati, di un valore puntuale in luogo di un intervallo di valori (range); **4** conseguente attribuzione di rilievo a differenze (tra prezzi applicati dalla società e quello

«puntuale» determinato dall'ufficio) che appaiono fisiologiche e marginali; **5** mancata considerazione del fattore temporale o di possibili altre giustificazioni alla base dello scostamento.

L'applicazione di questi errori metodologici comporta, quale logica conseguenza, una distorta applicazione dei dettami contenuti nell'articolo 10 del Tuir, arrivando così a una pretesa erariale priva di fondamento. Ad analoghe conclusioni è pervenuta la Commissione tributaria provinciale di Varese, con la sentenza 104/16 depositata lo scorso 10 febbraio. In questo caso, i giudici hanno accolto il ricorso della società accertata, tra gli altri motivi, perché l'ufficio ha applicato un campione di società, valutate come comparabili, che tuttavia si sono dimostrate con un core business lontano da quello della società che aveva proposto ricorso.

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

Novità procedurali e operazioni intracomunitarie

a cura di Antonio Zeli

Marzo 2016

IN EDICOLA

Il fascicolo esamina le nuove fattispecie di applicazione del reverse charge e il suo funzionamento, la procedura da adottare, l'integrazione della fattura e l'autofatturazione, gli adempimenti in capo a cedente e committente. Ampio spazio viene dato a: regime sanzionatorio, cessioni di immobili, split payment, acquisti promiscui e operazioni intracomunitarie, fino agli adempimenti in capo all'ente pubblico.

IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ*

OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU WWW.SHOPPING24.IT

NUOVE FATTISPECIE di applicazione del reverse charge

REVERSE CHARGE: integrazione della fattura o autofatturazione?

Regimi dei contribuenti minimi e forfettari

Regimi sanzionatori

Casi pratici di applicazione nel settore edile

Cessioni di immobili

Come funziona lo split payment

Acquisti promiscui

Il Sole **24 ORE**

Il primo quotidiano digitale